



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Il compostaggio di comunità: una pratica condivisibile in un adeguato sistema di regole

La continua ricerca di soluzioni tese al miglioramento delle performance dei territori dal punto di vista della gestione dei rifiuti ha portato tra l'altro all'attivazione, in anni recenti, di esperienze di compostaggio di comunità basate su raccolta e recupero della frazione organica da un numero limitato di utenze, per lo più confinate in ambito condominiale, di quartiere o di piccole comunità isolate. Tali iniziative hanno tra l'altro stimolato una discussione sull'opportunità di apportare modifiche alla normativa vigente per la semplificazione dei percorsi autorizzativi e gestionali relativi alla conduzione di attività di questo tipo, su cui il Comitato Tecnico del CIC ritiene necessario offrire un contributo di idee, nell'interesse della promozione del riciclo della frazione organica dei rifiuti, sancita dallo statuto del consorzio.

Cercando di fare chiarezza sul corretto inquadramento delle iniziative di piccole o piccolissime dimensioni, proponiamo innanzitutto una classificazione di tali sistemi.

Si intende qui per "compostaggio di comunità" una attività di compostaggio rivolta ad un numero di utenti che vanno da poche unità ad alcune centinaia, e che sono riconducibili principalmente a condomini, alberghi, mense o altre attività di ristorazione collettiva. La fattispecie va anche sotto il nome di compostaggio comunitario, collettivo o di prossimità. Il processo viene tipicamente condotto mediante l'ausilio di compostiere conformate a cassoni o cassette, ovvero attraverso apparecchiature elettromeccaniche.

Si richiamano invece al concetto di "compostaggio decentrato" i piccoli impianti di recupero della frazione organica (della capacità di trattamento da poche centinaia a poche migliaia di tonnellate/anno) situati in posizione baricentrica e a servizio di territori caratterizzati da una dispersione abitativa tale da rendere poco vantaggioso il conferimento dei rifiuti ad impianti centralizzati ubicati a distanze elevate dai punti di raccolta.

Come noto, qualunque attività di gestione di rifiuti è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo. La normativa nazionale (artt. 214-216 del D.lgs 152/06) già oggi prevede la possibilità di ottenere una autorizzazione semplificata per talune attività di recupero, subordinandola al rispetto dei requisiti tecnici contenuti nel D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii. (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22). Il



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

decreto stabilisce in particolare le tipologie, la provenienza, le caratteristiche e i quantitativi massimi dei rifiuti trattabili, i requisiti minimi per la realizzazione di un impianto e per lo svolgimento del processo, nonché le caratteristiche del prodotto finale; tra le attività di recupero previste dal decreto vi è tra l'altro quella di compostaggio (all. 1, suball. 1, par. 16).

È fatto salvo il caso dell'auto-compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (così come definito dall'art. 183 del D.lgs. 152/06), la cui pratica, intesa come azione di prevenzione della produzione di rifiuti – quindi virtualmente al di fuori della nozione di rifiuto - è esente dall'ottenimento di titoli autorizzativi (benché gli utenti coinvolti debbano spesso intraprendere un minimo percorso di formazione per poter poi usufruire di agevolazioni tariffarie, e rispettare specifiche prescrizioni definite dai regolamenti comunali).

Se è indiscutibile che dal punto di vista tecnico e regolamentare un impianto di compostaggio decentrato sia da considerare alla stregua di un qualsiasi impianto di recupero di rifiuti (potendo al limite accedere all'autorizzazione in forma semplificata qualora ne ricorrano le condizioni citate), appare più controverso l'inquadramento delle iniziative di compostaggio di comunità, che vengono da taluni richiamate a processi di tipo domestico.

Il tema merita di essere affrontato nelle sue implicazioni normative e in quelle tecniche.

Relativamente all'ambito normativo, il conferimento degli scarti organici di diverse utenze presso un unico sito implica che tali scarti assumano lo status giuridico di rifiuto, e che tutte le operazioni successive debbano essere svolte da soggetti autorizzati, presso siti autorizzati e con profili di responsabilità ben identificati. Nulla osta quindi a semplificazioni delle procedure autorizzative esistenti, ma che non prescindano dall'assicurazione della tracciabilità del rifiuto e della sua corretta trasformazione, fino alla produzione di un ammendante conforme alla normativa sui fertilizzanti (D.lgs 75/10).

Dal punto di vista tecnico, preme qui sottolineare che qualsiasi attività di compostaggio, ivi compreso quello “di comunità”, deve garantire il rispetto di adeguati standard operativi e di qualità del prodotto finale, al fine di preservare la credibilità di una filiera – quella della raccolta e recupero della frazione organica – strategica per il conseguimento degli obiettivi complessivi di gestione dei rifiuti sanciti dalla normativa, ed in costante crescita nel nostro Paese. È il caso di sottolineare con forza che tale crescita è stata determinata dall'evoluzione tecnica del settore, dagli standard ambientali richiesti sempre più elevati, e dalla elevata qualità agronomica e ambientale degli ammendanti compostati ottenuti. Solo l'ottimizzazione del binomio processo-prodotto ha permesso alla filiera del recupero dello scarto organico di raggiungere una elevata “credibilità” e gli eccellenti risultati noti a tutti.



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Non potendo trascurare la delicatezza di un processo di compostaggio e le possibili ripercussioni derivanti da una sua impropria conduzione, si ritiene quindi che anche per le attività di compostaggio di comunità siano fattori imprescindibili e condizionanti il rilascio di una autorizzazione:

- il rispetto di adeguati tempi di processo complessivi, mediante opportuno dimensionamento degli allestimenti
- una adeguata formulazione delle miscele di rifiuti organici da avviare a recupero, da limitare ai rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi
- un programma di gestione che garantisca l'aerobiosi del processo e la capacità di gestire le comuni problematiche associate al processo
- la garanzia del raggiungimento delle temperature necessarie ad abbattere la carica patogena nei rifiuti
- l'individuazione delle potenziali fonti di emissioni di odori e delle misure di contenimento
- la definizione di un programma di analisi del compost prodotto, almeno per quanto riguarda i principali parametri ambientali ed agronomici
- l'individuazione delle destinazioni del compost e delle corrette modalità di impiego

Il Comitato Tecnico ricorda infine che il Consorzio ha già avuto modo di esprimersi sul tema del compostaggio di comunità attraverso una nota trasmessa alla XIII Commissione Permanente Territorio, ambiente, Beni ambientali il 12 gennaio 2015, a commento del DDL AS 1676 (Collegato Ambientale) in discussione. In particolare, in riferimento all'art. 24 comma 2¹, il CIC ha così osservato:

“Il compostaggio di comunità (così come il compostaggio domestico) è già possibile ora e può essere effettuato a norma di legge. Dal punto di vista normativo non si comprende la necessità,, di introdurre

¹ Il testo dell'art. 24 (Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico), comma ,2 recita: “Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, inserito il seguente: 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

modifiche al d.lgs. 152 dato che in Italia sono presenti dal 1998 le procedure semplificate (DM 5.2.98 e sue modd. e integrazioni ora art. 214 del d.lgs. 152). Inoltre esiste la possibilità di effettuare compostaggio con quantitativi inferiori alla taglia industriale in modo sperimentale con fini di ricerca.

(...)

L'introduzione tout court di impianti senza autorizzazioni e controlli a nostro avviso potrebbe generare alcune criticità che andremo ad elencare:

- 1. Si rischia di istituire un sistema senza controlli e con autorizzazioni "leggere" che effettivamente penalizzano gli impianti industriali;*
- 2. Non è chiaro chi gestirà questi piccoli impianti;*
- 3. È molto rischioso permettere il trattamento di rifiuti non domestici: possono comprendere anche i fanghi di depurazione ad esempio? o gli scarti di macellazione? o reflui agro-industriali?*
- 4. L'installazione di questi impianti potrebbe causare conflitti sul territorio laddove è tuttora già molto difficile proporre e costruire impianti di qualsiasi taglia, nonostante in Italia ce ne siano già, più di 150 di dimensioni industriali;*
- 5. Siamo sicuri che le tecnologie per il compostaggio decentrato garantiscano quanto richiesto sia dalla normale prassi di compostaggio (80-90 giorni) che dalle norme vigenti? Siamo sicuri che avvenga un ciclo di compostaggio completo? E la gestione degli odori?*

Chi garantisce la qualità del compost prodotto? Avremo due qualità? Quella che devono produrre gli impianti industriali, con severi controlli, che riconosce i criteri del d.lgs. 75/2010, e una qualità senza controlli, magari con il possibile rischio di patogeni, plastiche, ecc...?

Documento approvato dal Comitato Tecnico il 21/09/2015

Il Coordinatore

Alberto Confalonieri